

STATUTO

***DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO***

STATUTO F.I.S.O.

INDICE

Titolo I - LA FEDERAZIONE

Art. 1 - Costituzione.....	
Art. 2 - Durata e Sede	
Art. 3 - Scopi e Fini.....	
Art. 4 - Rapporti Nazionali.....	
Art. 5 - Rapporti Internazionali	
Art. 6 - Gli Affiliati: le Società/Associazioni Sportive.....	
Art. 7 - I Tesserati: le Persone	
Art. 8 - Durata e cessazione del tesseramento.....	
Art. 9 - Diritti dei Tesserati.....	
Art. 10 - Gruppi Sportivi delle Forze Armate, Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale.....	

Titolo II - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 11 - Gli Organi Federali	
Art. 12 - L'Assemblea Nazionale.....	
Art. 13 - Il Presidente	
Art. 14 - I Vice Presidenti	
Art. 15 - Il Consiglio Federale.....	
Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.....	
Art. 16 bis. - Commissione Federale di Garanzia.....	
Art. 16 ter - Ufficio del Procuratore Federale.....	
Art. 16 quater - Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore federale.....	
Art. 17 - Il Consiglio di Presidenza Federale	
Art. 18 - La Consulta dei Presidenti Regionali.....	
Art. 19 - Le Commissioni.....	
Art. 20 - Il Segretario Generale	
Art. 21 - Le Assemblee Regionali.....	
Art. 22 - I Presidenti dei Comitati Regionali.....	
Art. 23 - I Comitati/Consigli Regionali.....	
Art. 24 - Le Assemblee Provinciali	
Art. 25 - I Presidenti dei Comitati Provinciali	
Art. 26 - I Comitati/Consigli Provinciali	
Art. 27 - I Delegati	
Art. 28 - I Commissari Straordinari.....	

Titolo III - ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 29 - Principi Generali di Giustizia.....	
Art. 30 Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello Sport.....	
Art. 31 - Istituzione, nomina e articolazione del Giudice Sportivo.....	
Art. 31 bis - Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio.....	
Art. 31 ter - Istituzione, nomina e composizione della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello	
Art. 31 quater - Attribuzioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, azione e procedimento: rinvio.....	
Art. 32 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali.....	
Art. 32 bis - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio.....	
Art. 33 - Arbitrato federale	
Art. 34 - Limitazione e assicurazione del rischio federale.....	

Titolo IV - ASSEMBLEE ED ELEGGIBILITÀ

Art. 35 - Validità delle Assemblee e delle Votazioni	
Art. 36 - Eleggibilità	
Art. 37 - Presentazione candidature	
Art. 38 - Incompatibilità e durata delle Cariche.....	

Titolo V - NORME GENERALI E FINALI

Art. 39- Regolamenti Federali.....	
Art. 40 - Patrimonio.....	
Art. 41 - Esercizio Finanziario.....	
Art. 42 - Modifiche allo Statuto.....	
Art. 43 - Proposta di scioglimento della Federazione.....	
Art. 44 - Cariche Onorarie	
Art. 45 - Entrata in vigore.....	
Art. 46 - Norma transitoria	

Titolo I

LA FEDERAZIONE

Art. 1 - Costituzione

- 1.1 La Federazione Italiana Sport Orientamento (F.I.S.O.), nata come C.I.S.O. il 26/11/1978, è costituita da Società, Associazioni sportive dilettantistiche, Gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale, che senza scopo di lucro nel territorio della Repubblica Italiana, si dedicano alla disciplina sportiva dell'Orientamento, in tutte le sue forme ed espressioni.
- 1.2 La F.I.S.O., costituita il 05/03/1985, è l'unica rappresentante dello Sport dell'Orientamento in Italia.
- 1.3 La F.I.S.O. è contraria ad ogni discriminazione razziale, religiosa, politica o di genere e garantisce il rispetto del principio democratico e del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
- 1.4 La Federazione Italiana Sport Orientamento ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs.15/04.
- 1.5 La F.I.S.O. è riconosciuta da parte del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), ai fini sportivi, quale disciplina sportiva paraolimpica.

Art. 2 - Durata e sede

- 2.1 La durata della F.I.S.O. è illimitata.
- 2.2 La sede legale della F.I.S.O. è in Trento. Il Consiglio Federale può fissare la sede in una località diversa.

Art. 3 - Scopi e fini

- 3.1 Le discipline riconosciute dello Sport Orientamento sono le seguenti:
 - Corsa Orientamento – C-O
 - Sci Orientamento – SCI-O
 - Mountain Bike Orientamento – MTB-O
 - Orientamento di Precisione – TrailOQuest'ultima è la disciplina paraolimpica.
- 3.2 La F.I.S.O. promuove, diffonde e disciplina nel territorio nazionale la pratica sportiva dell'Orientamento in ogni sua manifestazione di tipo agonistico, ricreativo ed educativo, anche in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri Ministeri, le Forze Armate, gli Enti Locali e gli Enti di Promozione Sportiva, attuando programmi di formazione per Atleti e Tecnici.
- 3.3 La F.I.S.O. promuove lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata alla partecipazione a tutte le manifestazioni internazionali nell'ambito delle direttive del C.O.N.I., dell'International Orienteering Federation (I.O.F.) alla quale aderisce e nel rispetto dei principi del C.I.O..
- 3.4 Promuove lo sviluppo di uno sport a livello non agonistico, di uno sport per tutti, uno sport che si pratica nella natura e che favorisce la crescita della persona nel riconoscimento dei fondamentali valori di lealtà e di rispetto dell'ambiente.
- 3.5 La F.I.S.O. non persegue fini di lucro. Le entrate della F.I.S.O. derivano dall'attività sportiva, le sponsorizzazioni, i contributi del C.O.N.I. e del CIP.
- 3.6 La F.I.S.O. previene e reprime l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli Atleti ed accetta incondizionatamente le norme sportive anti-doping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in attuazione del Codice della W.A.D.A..
- 3.7 La F.I.S.O. promuove lo sviluppo dell'attività sportiva per disabili in armonia con gli indirizzi e le deliberazioni del CIP e dell'ICP (International Paralympic Committee).

- 3.8 La F.I.S.O. persegue le attività sportive paraolimpiche sotto la vigilanza del CIP anche in merito all'utilizzazione dei contributi dallo stesso erogati.

Art. 4 - Rapporti Nazionali

- 4.1 La F.I.S.O., nell'ambito del rapporto federativo con il C.O.N.I., organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, è attualmente riconosciuta Disciplina Sportiva Associata al C.O.N.I. e gode di autonomia tecnica organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I..
La F.I.S.O. svolge l'attività sportiva e la relativa attività di gestione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.

Art. 5 - Rapporti Internazionali

- 5.1 La F.I.S.O. aderisce a seguito di affiliazione dal 03/09/1979 alla I.O.F. (costituita nel 1961 e già riconosciuta dal C.I.O.) di cui riconosce, accetta e applica lo Statuto ed i Regolamenti. La F.I.S.O. svolge la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della I.O.F. purché non siano in contrasto con i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, con il Codice della Giustizia Sportiva, con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I..
- 5.2 La F.I.S.O. è ufficialmente riconosciuta dalla I.O.F. come unica rappresentante per l'Italia dello Sport dell'Orientamento in campo internazionale.
- 5.3 La F.I.S.O. gestisce la propria attività conformemente alla Carta Olimpica del C.I.O..

Art. 6 - Gli Affiliati: le Società/Associazioni Sportive

- 6.1 Le Società/Associazioni (d'ora in poi anche "Affiliati") che intendono praticare lo sport dell'Orientamento a livello agonistico e/o non agonistico nell'ambito della F.I.S.O. debbono presentare domanda di affiliazione.
- 6.2 La domanda di prima affiliazione può essere presentata alla F.I.S.O. in ogni momento dell'anno. La documentazione necessaria ai fini della costituzione delle Società/Associazioni deve rispondere ai dettami dell'art. 90 L. 289/02, così come modificato dalla Legge n. 128 del 21 maggio 2004.
Deve contenere:
- la denominazione completa della Società/Associazione;
- l'indirizzo della sede sociale e degli eventuali recapiti postali, telefonici, e-mail;
- il nome e le generalità del Presidente, dei Membri del Consiglio Direttivo e del Medico Sociale;
Alla domanda di prima affiliazione deve essere allegata una copia dello Statuto e l'Atto costitutivo della Società/Associazione nonché ricevuta attestante l'avvenuto versamento della relativa quota di affiliazione stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
- 6.3 L'anzianità della Società/Associazione, nel caso di prima affiliazione, decorre dalla data di regolarizzazione dell'affiliazione, purché successivamente ratificata dal primo Consiglio Federale utile.
- 6.4 Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione. La domanda di riaffiliazione deve essere presentata dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno.
La Società/Associazione non riaffiliata non può partecipare all'attività sportiva agonistica, a quella non agonistica e neppure all'attività organizzativa.
Alla domanda di riaffiliazione deve essere allegata una comunicazione che informi la F.I.S.O. se sono cambiati lo Statuto della Società/Associazione nonché l'indirizzo della sede sociale e degli eventuali recapiti postali, telefonici, e-mail, il nome del Presidente e dei Membri del Consiglio ed il nominativo del Medico Sociale. Deve essere allegato documento attestante l'avvenuto versamento della quota di riaffiliazione stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
- 6.5 Le domande di affiliazione e di riaffiliazione devono essere approvate dal Consiglio Federale, previo parere non vincolante dell'organo periferico (Comitato/Delegazione Regionale) competente. Il Consiglio Federale può non accettare le domande di riaffiliazione se sussistono gravi inadempienze nei confronti della F.I.S.O. da parte della Società/Associazione o del Presidente la Società/Associazione. Il Consiglio Federale accoglie le domande di affiliazione e, se delegata dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., provvede in prima istanza al riconoscimento ai fini sportivi delle Società/Associazioni.

Con la presentazione della domanda di affiliazione le Società/Associazioni accettano, ad ogni effetto, per sé e per i propri tesserati, i Principi di Giustizia Sportiva, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto, le norme sportive anti-doping e tutti i Regolamenti Federali che saranno emanati dal Consiglio Federale. Le Società/Associazioni sono tenute, altresì, ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali.

Devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Sono tenute a mettere a disposizione della F.I.S.O. gli Atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

- 6.6 Le Società/Associazioni affiliate cessano di appartenere alla F.I.S.O. nei seguenti casi:
- a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività sportiva durante le due ultime annate sportive;
 - d) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, deliberata dagli Organi di Giustizia;
 - e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione
 - f) per mancata riaffiliazione.
- 6.7 I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle Società/Associazioni affiliate che cessano comunque di appartenere alla F.I.S.O. sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla F.I.S.O. ed agli altri Affiliati e sono comunque ancora passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite dalle leggi statali vigenti.
- 6.8 Il provvedimento di revoca dell'affiliazione (comma 6.6. lett. c) e d)) o di mancata accettazione della domanda di affiliazione da parte del Consiglio Federale verrà notificato - da parte della Segreteria Federale - al Comitato Regionale territorialmente competente e alla Società/Associazione interessata. L'impugnazione del provvedimento è regolamentata dal Regolamento di Disciplina. Avverso le decisioni della F.I.S.O. in tema di revoca o diniego della affiliazione/riaffiliazione è competente la Giunta Nazionale del C.O.N.I., la quale si pronuncia previa acquisizione del parere della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n) dello Statuto del C.O.N.I.
- 6.9 Le Società/Associazioni devono essere costituite senza fine di lucro e rette da Statuti conformi alle indicazioni generali della F.I.S.O., ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed ispirati a criteri di democrazia interna. Qualora si dovesse scegliere il modello della Società per azioni o della Società a responsabilità limitata, i singoli Statuti societari/associativi dovranno prevedere espressamente - a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione - l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili della Società, detratta la riserva di legge, per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva. Gli Statuti societari/associativi devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.. Le eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. o dal Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa.
- Per il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e delle Associazioni sportive da parte del C.O.N.I., gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva, alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.S.O.
- 6.10 E' preclusa la partecipazione a qualsiasi Assemblea per le Società/Associazioni che non siano in regola con il pagamento della quota di affiliazione o riaffiliazione e per le Società/Associazioni contro le quali è stata erogata una sanzione in corso di esecuzione.
- 6.11 Le Società/Associazioni devono rispettare le norme di legge previste in materia di tutela sanitaria.
- 6.12 Gli Affiliati hanno diritto:
- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività agonistica e/o non agonistica in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività internazionale.
- 6.13 Gli affiliati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

Art. 7 - I Tesserati: le Persone

- 7.1 Le persone fisiche che fanno parte della Federazione sono:
- a) gli Atleti agonisti tramite le Società e le Associazioni affiliate
 - b) gli Atleti non agonisti tramite le Società e le Associazioni affiliate
 - c) i Tecnici, tramite le Società e le Associazioni affiliate
 - d) i dirigenti sociali
 - e) i dirigenti federali
 - f) gli ufficiali di gara
 - g) i medici sociali
 - h) i medici federali
 - i) i Membri Onorari
- 7.2 Il tesseramento dei dirigenti sociali, degli Atleti, e dei Tecnici è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione delle Società/Associazioni di appartenenza. Il tesseramento in qualità di Tecnico è rilasciato solo ai soggetti che abbiano ottenuto le qualifiche necessarie.
- 7.3 I dirigenti federali centrali o periferici entrano a far parte della Federazione all'atto dell'elezione o della nomina; gli ufficiali di gara all'atto del conseguimento della qualifica con l'inquadramento in apposito albo.
- 7.4 I medici federali entrano a far parte della Federazione all'atto della nomina con l'inquadramento in apposito albo. I medici sociali entrano a far parte della Federazione dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della Società o Associazione di appartenenza.
- 7.5 I tesserati sono tenuti ad osservare i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.S.O. nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali. I tesserati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.
- 7.6 I tesserati sono tenuti ad osservare il Codice di comportamento etico-sportivo emanato dal C.O.N.I., la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.
- 7.7 I tesserati selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.S.O., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- 7.8 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
- 7.9 Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
- 7.10 E' fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni organizzate dalla Federazione.

Art. 8- Durata e cessazione del tesseramento

La durata del tesseramento coincide con l'anno sportivo, dal 1° gennaio al 31 dicembre e va rinnovato annualmente nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Organico.

Il tesseramento cessa:

- per dimissioni volontarie;
- per mancato rinnovo nei termini;
- per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento
- per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti Organi di Giustizia
- a seguito di verificarsi di una delle ipotesi di cessazione di appartenenza dell'affiliato alla F.I.S.O.

I tesserati sono vincolati con la Società/ Associazione alla quale si iscrivono per l'intero anno agonistico. Per le modalità di svincolo durante detto periodo, si rinvia alle disposizioni del Regolamento Organico.

Art. 9 - Diritti dei tesserati

I tesserati hanno diritto:

- di partecipare all'attività;
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.I.S.O. nell'attività sportiva;
- di partecipare all'attività federale nazionale ed internazionale, secondo le norme federali;
- di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto, alle cariche federali;
- di partecipare alle Assemblee federali,
- per le Atlete in maternità, di non perdere la posizione raggiunta nelle classifiche federali, dall'inizio della gravidanza a dodici mesi dopo il parto.

Art. 10 - Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo Forestale.

10.1 I Gruppi Sportivi, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I., per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla F.I.S.O., non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno Statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per il riconoscimento e l'affiliazione delle Società/Associazioni sportive.

I componenti degli organi direttivi dei Gruppi Sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati alla F.I.S.O..

10.2 La partecipazione degli Atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della F.I.S.O., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.

10.3 La partecipazione dei Tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, di competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della F.I.S.O., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di Atleti dello stesso Gruppo Sportivo sia rilevante ovvero quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

10.4 Un rappresentante del Comitato Sportivo Militare, designato dallo stesso organismo, viene invitato e può partecipare alle sedute del Consiglio Federale, senza diritto di voto, allo scopo di assicurare un costante collegamento con i Gruppi Sportivi e di coordinare l'attività sportiva interforze.

Titolo II

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 11 - Gli Organi Federali

11.1. Sono Organi Federali Centrali:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente Federale;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) la Commissione Federale di Garanzia
- g) l'Ufficio del Procuratore Federale.

11.2. Sono Organi di Giustizia Federale:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) il Tribunale Federale;
- c) la Corte federale d' Appello in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello

11.3 Sono Organi Federali Periferici:

- a) le Assemblee Regionali;
 - b) i Presidenti dei Consigli Regionali;
 - c) i Consigli Regionali;
 - d) i Delegati Regionali;
 - e) le Assemblee Provinciali;
 - f) i Presidenti dei Consigli Provinciali;
 - g) i Consigli Provinciali;
 - h) i Delegati Provinciali;
- 11.4 Sono inoltre Organismi Federali:
- a) la Consulta dei Presidenti/Delegati Regionali;
 - b) le Commissioni;
 - c) la Segreteria Federale.

Art. 12 - L'Assemblea Nazionale

- 12.1 L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo Federale. Vi sono 2 tipologie di Assemblee Nazionali: l'Assemblea Ordinaria Elettiva e l'Assemblea Straordinaria. A sua volta l'Assemblea Straordinaria può essere Elettiva o di altra natura. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva è costituita da:
- Presidenti (o loro Delegati, tesserati F.I.S.O. componenti del Consiglio Direttivo) delle Società/Associazioni affiliate
 - Rappresentanti degli Atleti
 - Rappresentanti dei Tecnici inseriti negli albi Tecnici della F.I.S.O.
- Le Società/Associazioni aventi diritto di voto sono quelle affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea stessa a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di affiliazione, abbia svolto effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali con carattere continuativo ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale. Pertanto occorre che almeno un tesserato partecipi ogni anno ad almeno tre competizioni dei calendari Nazionali e/o Regionali e/o Interregionali, in almeno una delle quattro discipline.
- È preclusa la partecipazione all'Assemblea ai rappresentanti di Società/Associazioni che non siano in regola con le quote di affiliazione/riaffiliazione e a chiunque nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione. L'Assemblea Nazionale determina, esamina e valuta, attraverso gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'attività della Federazione, adotta le relative deliberazioni e provvede all'elezione degli Organi Statutari di competenza.
- 12.2 L'Assemblea Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche federali, , deve essere convocata entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.
- 12.3 La data dell'Assemblea Ordinaria Elettiva viene decisa e resa nota ufficialmente dal Consiglio Federale almeno 120 giorni prima e convocata dal Presidente Federale almeno 30 giorni prima della data di effettuazione.
- 12.4 Il comunicato di convocazione di una Assemblea deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno dei lavori deliberato dal Consiglio Federale. A tal fine i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza. Se elettiva, l'ordine del giorno dovrà prevedere espressamente l'elezione del Presidente Federale, del Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. All'ordine del giorno dovrà essere allegato l'elenco degli aventi diritto di voto.
- La convocazione dell'Assemblea deve essere inviata dalla Segreteria Generale con comunicazione attraverso le pubblicazioni federali elettroniche (e-mail con ricevuta di lettura e pubblicazione sul sito F.I.S.O.).
- 12.5 In prima convocazione ogni Assemblea è valida con almeno presenti la metà degli aventi diritto al voto come dal comma 12.1.
- 12.6 In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria Elettiva è valida qualora siano presenti almeno il 30% degli aventi diritto al voto come dal comma 12.1. Le Assemblee Straordinarie non

elettive, salvo i casi statutariamente previsti, in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. L'Assemblea in seconda convocazione ha inizio almeno un'ora dopo la convocazione della prima convocazione.

12.7 Prendono parte di diritto all'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, senza diritto di voto:

- a. il Presidente Federale e i componenti del Consiglio Federale;
- b. i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c. i membri degli Organi di Giustizia ed e il Procuratore Federale;
- d. il Segretario Generale;
- e. i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali;
- f. i Candidati alle cariche elettive;
- g. i Membri Onorari della F.I.S.O.

Il Segretario Generale, che assiste alle riunioni delle Assemblee nella sua qualifica, redige il verbale dell'Assemblea.

I membri del Consiglio Federale ed i Candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società/Associazioni né direttamente né per delega.

12.8 Hanno diritto di voto:

- i Presidenti delle Società/Associazioni di cui al primo comma del presente articolo. Sono ammesse deleghe a dirigenti sia all'interno della stessa Società/Associazione, sia a dirigenti di altre Società/Associazioni della stessa Regione aventi diritto di voto. Il numero di deleghe è pari ad 1 qualora le Società/Associazioni con diritto di voto in Assemblea siano fino a 100; pari a 2 qualora le Società/Associazioni con diritto di voto in Assemblea siano fino a 200; pari a 3 qualora le Società/Associazioni con diritto di voto in Assemblea siano oltre 200.
- i Rappresentanti degli Atleti democraticamente eletti all'interno delle Società/Associazioni, o i loro sostituti appartenenti alla stessa Società/Associazione. Non possono essere portatori di deleghe di altre Società/Associazioni.
- i Rappresentanti dei Tecnici democraticamente eletti all'interno delle Società/Associazioni o i loro sostituti appartenenti alla stessa Società/Associazione. Non possono essere portatori di deleghe di altre Società/Associazioni.
- Ai fini dell'elezione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici nelle Assemblee Nazionali, viene attribuito l'elettorato attivo agli Atleti ed ai Tecnici maggiorenni, in attività e regolarmente tesserati alla F.I.S.O.. I Tecnici devono essere inquadrati negli albi federali.

12.9 Ogni rappresentante di Società/Associazione votante può esprimere nella votazione un numero di 5 preferenze fra i candidati a Consigliere.

Ogni rappresentante degli Atleti votante può esprimere nella votazione la preferenza per un numero di 2 Atleti da eleggere.

Ogni rappresentante dei Tecnici votante può esprimere nella votazione la preferenza per un solo Tecnico da eleggere.

12.10 Per i membri degli altri organi collegiali da eleggere, tutti i votanti (Presidenti di Società/Associazione o loro Delegati, Rappresentanti degli Atleti e Rappresentanti dei Tecnici) possono esprimere preferenze in numero uguale ai componenti da eleggere.

12.11 Tutte le Società/Associazioni affiliate hanno diritto al voto di base che sarà pari a 10; il voto sarà così ripartito :

- 7 voti al Presidente di Società/Associazione
- 2 voti al rappresentante degli Atleti
- 1 voto al rappresentante dei Tecnici.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti, salvo i casi statutariamente previsti.

12.12 La Commissione verifica poteri è composta da tre membri, nominati dal Consiglio Federale tra persone tesserate alla F.I.S.O. che comunque non siano candidate a cariche elettive federali.

12.13 La Commissione di scrutinio dovrà essere composta da 3 membri nominati dall'Assemblea, fra persone tesserate alla F.I.S.O. che comunque non siano candidate a cariche elettive Federali.

12.14 Nel quarto anno del quadriennio olimpico, l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva procede all'elezione delle seguenti cariche federali per il quadriennio successivo:

- a) il Presidente Federale;

- b) il Consiglio Federale;
- c) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea attribuisce il titolo di Membro Onorario F.I.S.O. come da Art. 47 dello Statuto.

- 12.15 Nei termini previsti dal comma 12.2 l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva procede:
- con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto, alle elezioni degli Organi di cui ai punti a) c) del comma precedente.
 - con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto, alle elezioni del Consiglio Federale, punto b) comma precedente, nella misura di:
 - a) rappresentanti dei Presidenti delle Società/Associazione: 7 dei Consiglieri da eleggere
 - b) rappresentanti degli Atleti: 2 dei Consiglieri da eleggere fra gli Atleti
 - c) rappresentanti dei Tecnici: 1 dei Consiglieri da eleggere fra i Tecnici
- 12.16 Per l'elezione del Presidente è dichiarato eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.
- Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto al successivo capoverso.
- Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.
- Nel caso che il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.
- In caso diverso si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.
- 12.17 Qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta, si procederà ad una nuova elezione di ballottaggio fra i due candidati col maggior numero di voti e risulterà eletto quello che avrà ottenuto la metà più uno dei voti. In caso di parità si farà un successiva votazione. Qualora nessuno dei candidati ottenga la metà più uno dei voti dovrà essere convocata una nuova Assemblea elettiva.
- 12.18 Sono dichiarati componenti del Consiglio Federale i candidati che abbiano raccolto il maggior numero di voti nella rispettiva categoria:
- a) 7 Consiglieri in quota rappresentanti di Società/Associazioni eletti dai Presidenti di Società/Associazione o loro Delegati;
 - b) 2 Consiglieri in quota Atleti, eletti dai Rappresentanti di detta categoria;
 - c) 1 Consigliere in quota Tecnico, eletto dai Rappresentanti di detta categoria.
- In caso di parità di voti, tra due o più candidati si procederà ad un voto di ballottaggio tra i due o più e successivamente in caso di nuova parità sarà dichiarato eletto il candidato con maggiore anzianità di tesseramento alla F.I.S.O.. Sarà dichiarato eletto come componente del Consiglio Federale, nella rispettiva categoria, il candidato con maggiore anzianità di tesseramento alla F.I.S.O. Per le altre cariche, in caso di parità di voti, sarà dichiarato eletto il candidato più anziano d'età. Le disposizioni di cui ai commi 12.16 , 12.17 e 12.18 del presente articolo si applicano anche per le elezioni degli Organi Regionali e Provinciali per i corrispondenti commi.
- 12.19 L'Assemblea Nazionale Straordinaria è indetta e convocata in caso di:
- a) richiesta sottoscritta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
 - b) richiesta sottoscritta dalla metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni tesserati presso Società/Associazioni aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria.
 - c) richiesta scritta della metà più uno delle Società/Associazioni aventi diritto a voto.
 - d) dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, come da art. 13.3;
 - e) dimissioni e/o vacanze contemporanee in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, ai sensi del comma 15.6 dello Statuto.
 - f) reiezione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. del bilancio d'esercizio o nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio di esercizio;
 - g) modifiche allo Statuto proposte secondo quanto previsto dal successivo art. 43.
- 12.20 Per l'Assemblea Nazionale Straordinaria vale quanto previsto per le Assemblee Nazionali Ordinarie Elettive, salvo quanto specificato nel seguito. Per quanto riguarda il caso previsto al comma 12.19

lettera f) verrà convocata un'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per la quale hanno diritto a partecipare alla votazione solamente i Presidenti di Società/Associazione o loro Delegati. In questo caso, il bilancio si intende approvato con il raggiungimento della maggioranza dei voti dei presenti.

- 12.21 Nei casi di cui al comma 12.19 d), e) vale quanto previsto per l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva. Nei casi d) ed e) vale comunque quanto previsto al comma 12.6.
- 12.22 L'Assemblea Nazionale Straordinaria di cui ai punti a), b), c), e f) del comma 12.19 deve essere indetta ed effettuata entro 90 giorni dal momento in cui la Segreteria Generale riceve la richiesta o la notizia e convocata almeno 20 giorni prima della data di effettuazione. L'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva di cui al comma 12.19 punti d), e), deve essere indetta ed effettuata entro 90 giorni dal giorno in cui sono decaduti gli organi da rieleggere e convocata almeno 15 giorni prima della data di effettuazione.
- 12.23 L'Assemblea Nazionale Straordinaria di cui al comma 12.19 g) deve essere deliberata dal Consiglio Federale ed effettuata entro 90 giorni dalla data della delibera e convocata almeno 30 giorni prima della sua effettuazione. La Segreteria Generale provvederà ad informare le Società/Associazioni sulle modifiche proposte entro o in concomitanza con la convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida qualunque sia il numero presente degli aventi diritto a voto, eccetto nei casi previsti.
- 12.24 L'atto formale di convocazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria è in ogni caso adottato dal Presidente Federale (oppure dal Vice Presidente Vicario solamente nel caso di impedimento o dimissioni del Presidente Federale).
- 12.25 L'Assemblea Nazionale Straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli per i quali è stata convocata.
- 12.26 Le norme di svolgimento delle Assemblee sono previste nel Regolamento Organico.
- 12.27 Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea Elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

Art. 13 - Il Presidente

- 13.1 Il Presidente è il legale rappresentante della F.I.S.O..
Convoca e presiede il Consiglio Federale e la Consulta dei Presidenti/Delegati Regionali, predisponendone l'Ordine del Giorno.
Convoca le Assemblee Nazionali indette salvo i casi statutariamente previsti.
E' responsabile, unitamente al Consiglio Federale, del funzionamento generale della F.I.S.O., nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea Nazionale.
Ha la rappresentanza ai fini sportivi della Federazione nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
- 13.2 Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva;
- esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale;
 - presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
 - nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale;
 - ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
 - nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.
 - sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti del Giudice Sportivo Nazionale, del Tribunale Federale, della Corte federale di appello e del Procuratore federale;

- 13.3 Nell'ipotesi di dimissioni del Presidente, si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui al precedente comma 12.22.
Nell'ipotesi di impedimento definitivo del Presidente, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente Vicario. Il Vice Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva nei termini di cui sopra.
- 13.4 Il Presidente è competente a concedere il provvedimento di grazia, qualora sia stata scontata almeno metà della pena inflitta dai competenti Organi di Giustizia, e purché non riguardino sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non sono decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.
- 13.5 Il Presidente può adottare deliberazioni in caso di urgenza con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte al Consiglio Federale nella sua prima riunione utile. Accertata la sussistenza dell'urgenza, il Consiglio Federale legittima la deliberazione del Presidente ratificandola.

Art. 14 - I Vice Presidenti

- 14.1 I Vice Presidenti sono nominati nel corso della prima seduta successiva all'Assemblea Elettiva dal Consiglio Federale in numero non superiore a due e coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
- 14.2 Qualora siano stati nominati due Vice Presidenti, il Presidente sceglierà fra di loro il Vice Presidente Vicario.
- 14.3 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni, e, qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente divengano definitive, provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria.
- 14.4 Qualora, per qualsiasi ragione, il Vice Presidente Vicario sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni, le stesse vengono assunte dall'altro Vice Presidente.

Art. 15 - Il Consiglio Federale

- 15.1 Il Consiglio Federale è l'organo di gestione della Federazione e delibera su tutti i provvedimenti per assicurare il buon andamento dell'attività federale.
Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da dieci membri di cui 7 in rappresentanza degli affiliati, due in rappresentanza degli Atleti ed uno in rappresentanza dei Tecnici.
Il Consiglio verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.
- 15.2 Sono compiti del Consiglio Federale:
- a) emanare e modificare tutti i Regolamenti Federali. Il Regolamento Organico e il Regolamento di Giustizia saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
 - b) determinare ed assegnare l'ammontare dei contributi ai Comitati Regionali e/o Provinciali e/o ai Delegati Regionali e/o Provinciali;
 - c) deliberare le quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento;
 - d) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale;
 - e) trattare gli affari generali della Federazione e prendere tutte le decisioni necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione Federale, nonché il conseguimento degli scopi statutari, escluso quanto di competenza dell'Assemblea;
 - f) deliberare l'affiliazione o la riaffiliazione delle Società/Associazioni (comma 6.3 e comma 6.5) ed effettuare il riconoscimento ai fini sportivi se a ciò delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
 - g) stilare il calendario nazionale ed assegnare le sedi dei Campionati Italiani;
 - h) indire di regola le Assemblee Nazionali e deliberarne l'ordine del giorno predisposto dallo stesso Consiglio Federale. Il Consiglio Federale predispone l'ordine del giorno su richiesta dei proponenti nei casi dell'Assemblea Nazionale Straordinaria di cui al comma 12.19.
 - i) indire l'Assemblea per la costituzione dei nuovi Comitati Regionali e Provinciali;
 - j) nominare i componenti la Commissione Federale di Garanzia,

- k) nominare il Giudice Sportivo Nazionale, il Tribunale Federale, la Corte Federale di Appello, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia ,
 - l) nominare il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto rispettivamente su proposta del Presidente Federale e previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia nominare i Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali;
 - m) costituire e/o nominare le Commissioni Federali;
 - n) disporre per gravi irregolarità di gestione, in caso di constatata impossibilità di funzionamento e oltretché per gravi o ripetute violazioni all'Ordinamento Sportivo lo scioglimento degli Organi Periferici provvedendo alla nomina di un Commissario Straordinario che procederà entro 90 gg. alla celebrazione di un'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche;
 - o) assumere personale, nominare procuratori determinandone poteri, compiti e attribuzioni;
 - p) provvedere ad approvare il bilancio di previsione entro il 30 Novembre di ciascun anno, le relative variazioni ed il bilancio d'esercizio precedente entro il 30 Aprile di ciascun anno per poi sottoporlo all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
 - q) ratificare i provvedimenti urgenti assunti dal Presidente;
 - r) concedere amnistie e/o indulti, determinando i limiti del provvedimento;
 - s) esercitare il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per l'elezione dei componenti i propri Organi direttivi;
 - t) decidere di questioni di cui non dispongono né lo Statuto, né i Regolamenti Federali e che non rientrano tra quelle di competenza degli Organi di Giustizia, della Commissione Federale di Garanzia, dell'Ufficio del Procuratore Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - u) proporre l'attribuzione del titolo di "membro onorario della F.I.S.O." (articolo 44).
 - v) approvare un prospetto annuale di spesa e un rendiconto consuntivo delle attività paraolimpiche che dovranno essere trasmessi alla Giunta Nazionale del CIP per l'approvazione.
- 15.3 I Consiglieri Federali decadono dopo tre assenze consecutive e non giustificate.
- 15.4 Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente e vi partecipa il Segretario Generale che redige il verbale.
- 15.5 Il Consiglio Federale ed il Presidente Federale decadono nei seguenti casi:
- a) impedimento definitivo o dimissioni del Presidente: si applica la disciplina prevista del comma 13.3,
 - b) dimissioni contemporanee in quanto avvenute nell'arco temporale di sette giorni della metà più uno dei Consiglieri Federali: l'ordinaria amministrazione compete al solo Presidente Federale sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche.
Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi federali, sia a livello centrale che periferico, sono irrevocabili.
- 15.6 Le vacanze nell'ambito del Consiglio Federale vengono coperte con i primi dei non eletti, purché questi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. Qualora ciò non sia possibile, la copertura dei posti vacanti si potrà effettuare con nuove elezioni da tenersi in occasione della prima Assemblea utile rispettando le quote di rappresentanti dei Presidenti di Società/Associazioni, degli Atleti e dei Tecnici come previste al comma 12.22.
- 15.7 Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 volte all'anno. Delibera validamente quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica, compreso il Presidente. Approva a maggioranza dei presenti con il voto determinante del Presidente, o di chi presiede la riunione, in caso di parità.
- 15.8 Il Consiglio Federale deve essere riunito se richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti.
- 15.9 L'avviso di convocazione del Consiglio Federale dovrà essere inviato almeno 10 giorni solari prima della data fissata per la riunione, con l'Ordine del Giorno redatto dal Presidente Federale e la documentazione a corredo della materia da trattare. In caso di urgenza il Consiglio Federale può essere convocato con un preavviso minore, ma non inferiore a 5 giorni solari.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 16.1 Il Collegio è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea e da due componenti e due supplenti nominati dal C.O.N.I. in conformità alla normativa vigente e dura in carica quattro anni.

- Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio Federale.
- 16.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il controllo di legittimità sugli atti amministrativi degli organi Centrali e Periferici della F.I.S.O., effettua verifiche sulla contabilità generale della Federazione almeno ogni tre mesi e vigila sul rispetto della legge e delle norme statutarie. Il Collegio dei Revisori esercita anche il controllo contabile.
- 16.3 I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a tutte le riunioni del Consiglio Federale e degli organi deliberanti della Federazione che adottino provvedimenti amministrativi. A tal fine deve essere sempre formalmente invitato dalla Segreteria Federale o dal Presidente Federale.
- 16.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 16.5 I Revisori dei Conti effettivi possono anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.S.O.. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio il quale ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
- 16.6 In caso di decadenza del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla fine del quadriennio olimpico.
- 16.7 I Revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono dall'ufficio.
Decadono, altresì, in caso di mancata presenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Federale o in caso di cancellazione o sospensione dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Per le sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile per il Collegio Sindacale.
Per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è dichiarato eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti.
- 16.8 Un componente del Collegio dei Revisori dei Conti sarà delegato a revisionare l'attività paraolimpica.

Art. 16 bis – Commissione Federale di Garanzia

- 16.bis.1 La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e la Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- 16.bis.2 La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
- a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come Giudici Sportivi o come componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore Federale e Procuratore Federale Aggiunto, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di

grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 16 ter – Ufficio del Procuratore Federale

16 ter.1 Presso la Federazione è istituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia centrali della Federazione.

16.ter.2 L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore Federale e di un Procuratore Federale Aggiunto.

16.ter.3 Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

16.ter.4 Il Procuratore aggiunto è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

16.ter.5 Il Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

16.ter.6 Il Procuratore Aggiunto coadiuva il Procuratore Federale e sostituisce il Procuratore Federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.

16.ter.7 Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 16 quater - Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore Federale

16.quater.1 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

16.quater.2 Il Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

16.quater.3 Le attribuzioni del Procuratore Federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 17 - Il Consiglio di Presidenza Federale

17.1 Il Consiglio federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente vicario e da due Consiglieri eletti dal Consiglio Federale tra i suoi componenti. Ove tra i componenti eletti non siano già presenti il Consigliere dei Tecnici e un Consigliere degli Atleti, il Consiglio di Presidenza dovrà essere integrato con la loro designazione.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.

Art. 18 - La Consulta dei Presidenti/Delegati Regionali

- 18.1 La Consulta dei Presidenti regionali è organismo consultivo del Consiglio Federale ed è presieduta dal Presidente Federale e dura in carica per tutto il quadriennio olimpico.
- 18.2 Vi partecipano di diritto tutti i Presidenti di Comitato Regionale, i Commissari Straordinari Regionali ed i Delegati Regionali in carica.
- 18.3 Deve essere convocata almeno due volte all'anno dal Presidente Federale.
- 18.4 Sono compiti della Consulta:
- a) verificare l'attività agonistica, promozionale e formativa nelle diverse realtà periferiche;
 - b) individuare e proporre soluzioni alle specifiche problematiche regionali;
 - c) formulare proposte e suggerimenti per la programmazione dell'attività federale.
- 18.5 I pareri consultivi e le indicazioni espressi dalla Consulta dei Presidenti/Delegati Regionali devono essere oggetto di ordine del giorno di un Consiglio Federale.

Art. 19 - Le Commissioni

- 19.1 Il Consiglio Federale provvede alla costituzione ed alla nomina di Commissioni, di norma all'inizio di ogni quadriennio.
- 19.2 La composizione, i compiti e le prerogative di carattere generale di tali Commissioni sono stabiliti nel Regolamento Organico.
- 19.3 Le Commissioni sono automaticamente sciolte in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 20 – Il Segretario Generale

- 20.1 Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale.
- 20.2 Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della F.I.S.O., prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.
- 20.3 Il Segretario Generale inoltre:
- a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla F.I.S.O.;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.I.S.O.;
 - d) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della F.I.S.O.;
 - e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
 - f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
 - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

Art. 21 - Le Assemblee Regionali

- 21.1 L'Assemblea Regionale è composta da:
- a) Presidenti (o loro Delegati purché appartenenti al Consiglio Direttivo e regolarmente tesserati alla F.I.S.O.) delle Società/Associazioni affiliate alla F.I.S.O., facenti parte del Comitato Regionale ed aventi diritto a voto.
 - b) I Rappresentanti degli Atleti democraticamente eletti all'interno della stessa Società/Associazione.
 - c) I Rappresentanti dei Tecnici democraticamente eletti all'interno delle Società/Associazioni.

In caso di impedimento i rappresentanti di cui ai punti b) e c) possono essere sostituiti dal primo Atleta e/o tecnico dei non eletti della stessa Società.

Per l'elettorato attivo degli Atleti e dei Tecnici si rinvia a quanto stabilito dal comma 12.8.

21.2 L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva deve svolgersi almeno 20 giorni prima dell'Assemblea Nazionale elettiva. Le Assemblee Regionali Straordinarie devono essere indette e convocate almeno 15 giorni prima della loro effettuazione e si svolgono secondo le norme previste per l'Assemblea Nazionale, ove applicabili, ed in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Federali.

21.3 Al termine del quadriennio Olimpico, l'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva, indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente Regionale, procede con votazioni separate ed a scrutinio segreto all'elezione del Presidente e dei Componenti del Consiglio Regionale nella misura di:

- a) 5 Consiglieri eletti dagli affiliati della Regione con diritto a voto,
- b) 2 Consiglieri eletti dai rappresentanti degli Atleti nell'ambito di detta categoria,
- c) 1 Consigliere eletto dai rappresentanti dei Tecnici nell'ambito di detta categoria.

21.4 L'Assemblea Regionale Straordinaria è indetta e convocata in caso di:

- a) richiesta sottoscritta dalla metà più uno delle Società/Associazioni aventi diritto al voto; dalla metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
- b) richiesta sottoscritta dalla metà più uno dei Componenti il Consiglio Regionale;
- c) dimissioni o impedimento definitivo del Presidente Regionale;
- d) dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale
- e) integrazione per vacanze di Consiglieri.

21.5 Hanno diritto di voto:

- a) i Rappresentanti delle Società/Associazioni di cui all'art. 12 comma 1, secondo le modalità dell'art. 12 comma 11. I votanti possono essere portatori di una sola delega di un'altra Società/Associazione Sportiva ammessa a voto purché della stessa Regione e a condizione che il numero di Società/Associazioni affiliate con diritto a voto nell'ambito della Regione sia superiore a 20. In caso contrario non sono ammesse deleghe;
- b) i Rappresentanti degli Atleti eletti democraticamente in ciascuna Società/Associazione della Regione, o i supplenti individuati nei primi dei non eletti.
- c) i Rappresentanti dei Tecnici, eletti democraticamente in ciascuna Società/Associazione della Regione, o i supplenti individuati nei primi dei non eletti.

Nelle Assemblee Elettive, ogni Rappresentante di Società/Associazione votante può esprimere, nella votazione un numero di 3 preferenze fra i candidati a Consigliere.

Ogni Rappresentante degli Atleti, votante, può esprimere nella votazione preferenze per numero 2 Consiglieri-Atleta, da eleggere;

Ogni Rappresentante dei Tecnici, votante, può esprimere nella votazione preferenze per numero 1 Consigliere-Tecnico, da eleggere.

21.6 Quando vi sono più di 3 candidati alla carica di Consigliere Federale della stessa Regione l'Assemblea Regionale vota per eleggere i candidati al Consiglio Federale, secondo quanto previsto dal comma 38.4. Quando vi sono più di un candidato alla carica di Consigliere Federale in quota Atleti e/o in quota Tecnici, l'Assemblea Regionale vota per eleggere un candidato regionale in quota Atleti/Tecnici secondo quanto previsto dall'art. 40. Nelle Regioni dove è presente il Delegato Regionale lo stesso dovrà convocare una riunione degli aventi diritto a voto per scegliere i candidati alla carica di Consigliere.

21.7 La Commissione Verifica Poteri è composta da 3 membri nominati a seconda del verificarsi delle diverse ipotesi previste nel presente Statuto dal Consiglio Regionale o dal Consiglio Federale o dal Commissario Straordinario Regionale. La Commissione Scrutinio è composta da 3 membri nominati dall'Assemblea. I Componenti di queste due Commissioni sono scelti fra tesserati F.I.S.O. non candidati a cariche Federali Regionali.

21.8 Il quorum costitutivo ed il quorum deliberativo delle Assemblee Regionali Ordinarie e Straordinarie sono gli stessi previsti per le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme che disciplinano le Assemblee Nazionali.

Art. 22 - I Presidenti dei Comitati Regionali

- 22.1 Il Presidente rappresenta ai fini sportivi il Comitato Regionale, ne controlla l'attività, firma gli atti, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale avendone predisposto l'Ordine del Giorno e risponde del funzionamento del Comitato nei confronti del Presidente Federale, degli organi Federali Centrali, nonché dell'Assemblea Regionale.
- 22.2 Il Presidente Regionale può, in casi di estrema urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale che dovranno essere da quest'ultimo ratificati, una volta verificata l'urgenza.
- 22.3 In caso di impedimento temporaneo o assenza viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.
- 22.4 In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente si procede in analogia a quanto previsto per il Presidente Federale.

Art. 23 - I Comitati/Consigli Regionali

- 23.1 I Comitati Regionali sono costituiti dalle Società/Associazioni della Regione ed esplicano la loro attività nell'ambito regionale anche attraverso i Comitati Provinciali.
- 23.2 La loro costituzione deve avvenire nelle Regioni con almeno 10 Società/Associazioni regolarmente affiliate alla F.I.S.O. ed aventi diritto di voto.
- 23.3 Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Federale deve indire l'Assemblea per la costituzione degli Organi del Comitato Regionale, fissando la data dell'Assemblea Regionale.
- 23.4 Il Comitato Regionale è retto dal Consiglio Regionale eletto dall'Assemblea Regionale che è costituito da 8 Consiglieri, in rappresentanza delle 3 componenti dell'Assemblea così come previsto dall'articolo 21.3 lett. a), b), c).
- 23.5 Nella Regione Trentino Alto Adige e nella Regione Valle d'Aosta verranno costituiti rispettivamente nella provincia di Trento, nella provincia di Bolzano e nella provincia d'Aosta proprie Strutture Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi periferici a livello regionale.
- 23.6 I Consigli Regionali hanno il compito di applicare, nell'ambito della propria regione, i Regolamenti Federali e tutte le norme, disposizioni e provvedimenti emanati dai competenti Organi Federali e del CONI e di deliberare, nei limiti delle proprie competenze, su tutte le materie (ad es. promozione, impianti, organizzazione gare,) riguardanti la propria regione, anche attraverso i Comitati Provinciali qualora in essa esistenti, dei quali coordinano le iniziative.
- 23.7 I Consigli Regionali provvedono a stilare i calendari delle manifestazioni regionali e, ove non esista il Comitato Provinciale, anche provinciali ed inoltre a programmare ed organizzare l'attività sportiva, formativa e promozionale regionale. I Consigli Regionali esprimono parere obbligatorio sulle richieste di organizzazione di gare internazionali e nazionali prima che il Consiglio Federale predisponga il calendario.
- 23.8 In materia di decadenza del Consiglio Regionale o di sostituzione di singoli Consiglieri e per quanto altro non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le analoghe fattispecie del Consiglio Federale.
- 23.9 Partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale, senza diritto di voto, i Presidenti Provinciali o loro Delegati.
- 23.10 I Consigli Regionali eleggono tra i Consiglieri, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti (di cui uno Vicario scelto dal Presidente) e un Segretario. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 23.11 I Consigli Regionali designano inoltre un Direttore Tecnico, un Responsabile per l'Impiantistica ed un Responsabile per la Formazione, ed attribuiscono altri eventuali incarichi suggeriti dalle esigenze federali regionali.

- 23.12 Se, successivamente alla loro costituzione, venissero a mancare le condizioni essenziali richiamate dall'art. 23.2. per la durata di un anno, il Consiglio Federale provvederà allo scioglimento del Consiglio e nominerà un Delegato Regionale.

Art. 24 - Le Assemblee Provinciali

- 24.1 L'Assemblea Provinciale è composta da:
- a) Presidenti (o loro Delegati purché appartenenti al Consiglio Direttivo e regolarmente tesserati alla F.I.S.O.) delle Società/Associazioni affiliate del Comitato Provinciale aventi diritto a voto ai sensi dell'art. 12.1 secondo le modalità di cui all'art. 12.11;
 - b) Atleti delle Società/Associazioni della provincia.
 - c) Tecnici iscritti nell'albo Tecnici della provincia;
- Per l'elettorato attivo degli Atleti e dei Tecnici si rinvia a quanto stabilito dall'art. 12.8.
- 24.2 Le Assemblee Provinciali Ordinarie e Straordinarie si svolgono secondo le norme previste per l'Assemblea Nazionale e Regionale, ove applicabili, ed in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Federali. L'Assemblea Provinciale deve svolgersi nei 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale, con convocazione inviata almeno 10 prima della sua effettuazione. Nelle Assemblee Provinciali non sono ammesse deleghe
- 24.3 Al termine del quadriennio olimpico l'Assemblea Provinciale procede all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Provinciale con votazioni distinte, separate, successive ed a scrutinio segreto.
- 24.4 Hanno diritto di voto i componenti l'Assemblea di cui al comma 1.
Per quanto riguarda le preferenze da esprimere valgono le norme dettate per l'Assemblea Nazionale Elettiva.
- 24.5 La Commissione Verifica Poteri è composta da 3 membri nominati, a seconda del verificarsi delle diverse ipotesi previste nel presente Statuto, dal Comitato Provinciale, dal Consiglio Federale o dal Commissario Straordinario Provinciale. La Commissione Scrutinio è composta da 3 membri nominati dall'Assemblea. I componenti di queste due Commissioni sono scelti fra tesserati F.I.S.O. non candidati a cariche Federali Provinciali.
- 24.6 Il quorum costitutivo ed il quorum deliberativo delle Assemblee Provinciali Ordinarie e Straordinarie sono gli stessi previsti per le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni che disciplinano le Assemblee Nazionali.

Art. 25 - I Presidenti dei Comitati Provinciali

- 25.1 Il Presidente rappresenta ai fini sportivi il Comitato Provinciale, ne controlla l'attività, firma gli atti, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Provinciale.
- 25.2 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Provinciale tra i Consiglieri del Consiglio stesso, su proposta del Presidente.
- 25.3 In caso di dimissioni od impedimento definitivo del Presidente si procede in analogia a quanto previsto per il Presidente Federale.

Art. 26 - I Comitati/Consigli Provinciali

- 26.1 I Comitati Provinciali sono costituiti dalle Società/Associazioni che esplicano la loro attività in ambito provinciale.
- 26.2 La loro costituzione è possibile nelle Province con almeno 10 Società/Associazioni regolarmente affiliate alla F.I.S.O. ed aventi diritto a voto.
- 26.3 Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente il Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Regionale o del Delegato Provinciale o su richiesta di almeno la metà delle

Società/Associazioni affiliate nell'ambito della provincia aventi diritto a voto indice l'Assemblea per la costituzione degli organi del Comitato Provinciale, fissando la data dell'Assemblea Provinciale.

- 26.4 Il Comitato Provinciale è retto da un Consiglio eletto dall'Assemblea Provinciale ed è costituito dal Presidente Provinciale e da un numero di 5 Consiglieri, di cui 3 rappresentanti di Società/Associazione, n. 1 rappresentante degli Atleti ed n. 1 rappresentante dei Tecnici.
- 26.5 In materia di decadenza del Consiglio Provinciale o di sostituzione di singoli Consiglieri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le analoghe fattispecie nell'ambito del Consiglio Federale.
- 26.6 Se, successivamente alla loro costituzione, venissero a mancare le condizioni essenziali richiamate all'art. 26.2. per la durata di un anno, il Consiglio Federale scioglierà il Consiglio Provinciale e procederà, su proposta del Consiglio Regionale alla nomina di un Delegato Provinciale.
- 26.7 Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, per analogia, le disposizioni che disciplinano il Consiglio Federale, in quanto compatibili.

Art. 27 - I Delegati

- 27.1 Il Delegato può essere nominato sia per la Regione che per la Provincia, ove non esista un numero sufficiente di Società/Associazioni Sportive per dare vita ad un Comitato Regionale o Provinciale o venga meno tale numero.
- 27.2 I Delegati Regionali e Provinciali sono nominati per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale; i Delegati Provinciali, su proposta del Consiglio/Delegato Regionale. La nomina può essere revocata dal Consiglio Federale per inadempienza dei successivi commi 27.3 e 27.4.
- 27.3 Compito del Delegato è quello di rappresentare la F.I.S.O. a livello regionale e/o provinciale nei rapporti istituzionali, di promuovere lo sport dell'orientamento e di avviare e sostenere l'attività nella zona di sua pertinenza sino a raggiungere il numero sufficiente di Società/Associazioni sportive affiliate al fine di consentire l'istituzione dei rispettivi Comitati.
- 27.4 Il Delegato Regionale ed il Delegato Provinciale, quest'ultimo tramite il competente Comitato Regionale, devono inviare a fine anno al Consiglio Federale una dettagliata relazione circa l'esito dei rispettivi mandati per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
- 27.5 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati, che svolgono l'ordinaria amministrazione sino al momento in cui il nuovo Consiglio Federale si riunirà per la prima volta e provvederà alla nomina dei nuovi Delegati.

Art. 28 - I Commissari Straordinari

- 28.1 Il Consiglio Federale può disporre lo scioglimento degli Organi Federali Periferici per irregolarità di gestione, in caso di constatata impossibilità di funzionamento e per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo.
- 28.2 In tali casi procede alla nomina di un Commissario Straordinario. Entro il termine di 90 giorni provvede affinché sia celebrata l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche.
- 28.3 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Commissari, che svolgono l'ordinaria amministrazione sino al momento in cui il nuovo Consiglio Federale si riunirà per la prima volta.

Titolo III

ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 29 - Principi Generali di Giustizia

- 29.1 Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- 29.2 Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 29.3 La decisione del giudice è motivata e pubblica.
- 29.4 Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
- 29.5 Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
- 29.6 Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
- 29.7 La Procura Federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
- 29.8 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia federale.
- 29.9 Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
- 29.10 La Procura generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 7.
- 29.11 E' prevista la riabilitazione che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa quando siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata scontata o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Competente ad emettere il provvedimento è la Corte Federale di Appello
- 29.11 Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.
- 29.12 In materia di doping si rinvia per esteso alle vigenti norme sportive antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

- 29.13 I provvedimenti di amnistia, grazia e indulto non si applicano nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme sportive antidoping.
- 29.14 Gli Organi di Giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
- 29.15 I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.S.O.
- 29.16 La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport

Art. 30 - Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello Sport

- 30.1 I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
- 30.2 Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I.
- 30.3 Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione dei norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
- 30.4 Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 31 - Istituzione, nomina e articolazione del Giudice Sportivo

- 31.1 Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale. Il Giudice sportivo nazionale si compone di un membro effettivo ed un membro supplente, ferme restando le facoltà riservata al Consiglio Federale dagli articoli 15 e del Codice della Giustizia Sportiva.
- 31.2 I componenti del Giudice Sportivo Nazionale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo
 - dottori commercialisti
 - laureati in giurisprudenza.
- 31.3 Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 31.4 Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione.
- 31.5 Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e di ambito territoriale.

Art. 31 bis - Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio

31.bis.1. Le attribuzioni del Giudice sportivo nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 31 ter - Istituzione, nomina e composizione della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello

31.ter.1 I componenti della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello sono i medesimi della Corte Federale di Appello.

31.ter.2 La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale con il numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

31.ter.3 La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione.

31.ter.3 Avverso le decisioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI non oltre trenta giorni dalla pubblicazione.

Art. 31 quater – Attribuzioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, azione e procedimento: rinvio

31.quater.1 Le attribuzioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 32 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

32.1 Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

32.2 I Giudici federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

32.3 I componenti del Tribunale Federale sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia; i componenti della Corte federale di Appello sono nominati dal Consiglio Federale tra i soggetti candidati che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

32.4 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

32.5 I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

32.6 Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono di cinque componenti effettivi. Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

32.7 Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 32 bis - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

1 - Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 33 – Arbitrato federale

33.1 Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federali o nei casi di cui all'articolo 30, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

33.2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale d'Appello.

33.3 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

33.4 Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

33.5 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 34 - Limitazione e assicurazione del rischio federale

34.1 Le Società affiliate, stipulando apposita clausola compromissoria, devolvono al giudizio arbitrale la cognizione delle eventuali azioni risarcitorie contro la Federazione, accettando altresì la determinazione convenzionale dell'ammontare massimo di tale risarcimento fissata, a titolo di clausola penale, dal Consiglio Federale.

34.2 Il Consiglio Federale determina all'inizio di ciascuna stagione sportiva l'entità del contributo che ogni società affiliata può essere tenuta a versare alla Federazione al fine di costituire un fondo di garanzia idoneo alla copertura degli eventuali oneri risarcitori posti a carico della stessa e/o del pagamento della relativa polizza assicurativa, ove anche una soltanto delle società affiliate non accetti la clausola compromissoria di cui al comma 1.

Titolo IV

ASSEMBLEE ED ELEGGIBILITÀ

Art. 35 - Validità delle Assemblee e delle Votazioni

- 35.1 Le Assemblee e le votazioni sono riconosciute valide se conformi a quanto previsto dal presente Statuto, in particolare dall'art. 12.
- 35.2 Tutte le deliberazioni, per le quali non sia previsto diversamente dal presente Statuto, devono riportare la maggioranza dei voti validi presenti o rappresentati all'atto della verifica poteri.
- 35.3 Nel caso di parità di voti validi a favore o contro, la proposta viene rimessa in votazione, qualora la parità persista, sarà considerata approvata.
- 35.4 I membri del Consiglio Federale, i Presidenti ed i membri di Consiglio Regionale, i Presidenti di Consiglio Provinciale ed i candidati a cariche elettive, non possono rappresentare Società/Associazioni né direttamente né per delega, in nessuna Assemblea, sia Nazionale sia Regionale sia Provinciale.

Art. 36 - Eleggibilità

- 36.1 Sono eleggibili per le cariche federali, centrali e periferiche, le persone maggiorenni con i seguenti requisiti:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte della F.I.S.O., delle Federazioni Sportive Nazionali, del C.O.N.I., delle Discipline Sportive Associate, di Enti di promozione sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - d) essere tesserati F.I.S.O. ad esclusione dei componenti degli Organi di Giustizia e dei componenti dl Collegio dei Revisori dei Conti.

E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme sportive antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale antidoping WADA. Per l'eleggibilità degli Atleti e dei Tecnici nell'ambito della quota loro spettante in seno agli Organi Direttivi federali è richiesto che siano in attività o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio. Per gli Atleti è necessario che gli stessi abbiano preso parte nell'arco di due anni nell'ultimo decennio a competizioni di livello nazionale o almeno regionale.

- 36.2 Tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione non possono candidarsi per le cariche elettive federali. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
- 36.3 Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

Art. 37 - Presentazione candidature

- 37.1 Per concorrere alle cariche elettive Federali centrali dovrà essere posta formale candidatura scritta, sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria Generale con raccomandata A.R. e per conoscenza al Comitato/Delegazione Regionale, entro 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva o entro 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva.

- 37.2 Per concorrere alle cariche elettive federali periferiche la presentazione della candidatura dovrà essere presentata con Raccomandata A.R. entro 8 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea al Presidente del Comitato Regionale e/o Provinciale (o al Delegato regionale e/o provinciale) competente, che provvederà ad avvisare la Segreteria Generale prima dello svolgimento dell'Assemblea. Per tutte le candidature farà fede la data del timbro postale.
- 37.3 Non è ammessa la candidatura, da parte dello stesso soggetto, a più di una carica federale nell'ambito della stessa Assemblea. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali.
- 37.4 Alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza delle Società/Associazioni di una Regione (esclusi quindi i rappresentanti degli Atleti ed i rappresentanti dei Tecnici) non possono essere candidati nella Assemblea Nazionale più di tre tesserati di una stessa Regione: nel caso i candidati siano quattro o più, i soli affiliati nell'Assemblea Regionale elettiva che precede l'Assemblea Nazionale, o in apposita Assemblea convocata dal Delegato regionale ove non esista il Comitato regionale, determineranno con apposita votazione a scrutinio segreto i tre candidati. Per questa votazione ogni Società/Associazione potrà votare 3 nominativi. Risulteranno candidati alla carica di Consigliere Federale i 3 tesserati che avranno ottenuto maggiori voti. In caso di parità di voti, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i candidati in parità. A tal fine, si terrà una Assemblea Regionale elettiva anche laddove non sia costituito il Comitato Regionale, con le stesse modalità previste per le Assemblee Regionali.
- 37.5 Alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli Atleti e/o dei Tecnici di una Regione non possono essere candidati nella Assemblea Nazionale più di un Atleta e/o Tecnico. In caso vi siano più di una candidatura, i soli rappresentanti degli Atleti e/o dei Tecnici democraticamente eletti in ciascuna Società/Associazione della Regione determineranno nel corso della Assemblea Regionale elettiva con apposita votazione a scrutinio segreto il candidato Atleta e/o Tecnico della Regione a Consigliere Federale. A tal fine, si terrà una Assemblea Regionale elettiva anche laddove non sia costituito il Comitato Regionale, con le stesse modalità previste per le Assemblee Regionali.

Art. 38 - Incompatibilità e durata delle Cariche

- 38.1 Fermo restando quanto espressamente previsto per i componenti della Commissione Federale di Garanzia dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi di Giustizia sono incompatibili fra di loro le seguenti cariche:
- a) la carica di componente gli Organi centrali con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della F.I.S.O.;
 - b) la carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale della F.I.S.O.;
 - c) la carica di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - d) la qualifica di Ufficiale di Gara (cioè di componente della Giuria di Gara, compreso l'Arbitro che presiede la Giuria) qualora sia in attività di servizio continuativo è incompatibile con le cariche sociali, le cariche federali e con le qualifiche tecniche.
- 38.2 Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dal precedente punto, l'interessato dovrà optare, esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Segreteria Federale, per una delle due cariche entro 15 giorni. Trascorso tale termine senza che la opzione sia avvenuta, sarà considerata nulla l'elezione e la nomina avvenuta per ultima in ordine di tempo.
- 38.3 Le cariche rimaste vacanti in seguito all'opzione saranno ricoperte secondo le seguenti modalità:
- a) cariche elettive: subentrerà il primo dei non eletti nelle votazioni alle quali le cariche stesse si riferiscono, purché abbia riportato la metà dei suffragi dell'ultimo eletto; ove non possibile e qualora risulti compromessa la funzionalità dell'Organo secondo quanto previsto per i vari Organi nel presente Statuto, si procederà all'indizione di una apposita Assemblea Straordinaria da celebrarsi entro 90 giorni dall'evento.

- b) per le cariche affidate mediante nomina, provvederà il Consiglio Federale (o l'Organo competente) a nominare il nuovo componente dell'organo Federale.
- 38.4 Tutte le cariche federali durano quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico.

Titolo V

NORME GENERALI E FINALI

Art. 39 - Regolamenti Federali

- 39.1 Per la determinazione di norme particolari o procedurali e per l'attuazione di principi statuari il Consiglio Federale deve emanare il Regolamento di Giustizia, il Regolamento Organico e quelli riguardanti i diversi settori dell'attività federale.
- 39.2 Tali Regolamenti, deliberati dal Consiglio Federale, sono modificabili solo su decisione del Consiglio stesso.
- 39.3 Il Regolamento di Giustizia e tutti i regolamenti di attuazione dello Statuto, devono essere approvati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

Art. 40 - Patrimonio

- 40.1 Il patrimonio della F.I.S.O. è costituito da:
- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
- 40.2 Tutti i beni oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 41 - Esercizio Finanziario

- 41.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione della F.I.S.O. è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione.
- 41.2 Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio di esercizio (schemi e relazioni illustrative), da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali.
- 41.3 Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio di esercizio (schemi e relazioni illustrative) devono essere pubblicati entro 15 giorni dall'approvazione del C.O.N.I., sul sito internet della federazione in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio.
- 41.4 Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento nei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità di cui al comma precedente. Il bilancio d'esercizio deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio federale, anche ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 42 - Modifiche allo Statuto

- 42.1 Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria ed è modificabile solo da altra Assemblea Nazionale Straordinaria con una votazione favorevole di almeno due terzi di tutti gli aventi diritto a voto presenti. Esso è approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

- 42.2 Le modifiche allo Statuto e la convocazione della conseguente Assemblea Nazionale Straordinaria, da indirsi e condursi secondo quanto previsto dall'art. 12., possono essere proposte:
- a) dal Consiglio Federale;
 - b) da almeno il 51% di tutti gli Affiliati aventi diritto a voto

Art. 43 - Proposta di scioglimento della Federazione

- 43.1 Lo scioglimento della Federazione deve avvenire secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art. 44 - Cariche Onorarie

- 44.1 Ai Presidenti Federali cessati dalla carica e ad altri dirigenti che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della F.I.S.O., può essere attribuito il titolo di "Membro Onorario della F.I.S.O.". Il titolo è conferito con deliberazione dell'Assemblea Nazionale o del Consiglio Federale.
- 44.2 I membri onorari della F.I.S.O. sono invitati alle Assemblee Nazionali, nelle quali hanno diritto di parola, ma non di voto.

Art. 45 - Entrata in vigore

- 45.1 Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o provvedimento equivalente

Art. 46 - Norme finali e transitorie

- 46.1 Ai fini dell'applicabilità dell'art. 15 comma 6 del presente Statuto, il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita ex art. 36 bis, comma 5, dello Statuto del CONI.
- 46.2 Fino all'entrata in vigore del Regolamento di Giustizia, come modificato in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.